



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
GENOVA

Ordinanza di Sicurezza Balneare
n° 75 / 2013

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA:

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 72/2006 datata 20.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni intervenute;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Genova, che comprende il territorio dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli, alla luce delle proposte giunte durante mirati incontri tenutosi presso la Regione Liguria,

CONSIDERATA l'opportunità, sentite, in appositi incontri, le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni locali, delle associazioni di categoria degli stabilimenti balneari, dei sodalizi di formazione degli assistenti bagnanti e delle altre Autorità marittime della Liguria, di aggiornare la propria Ordinanza n° 72/2006, allo scopo di garantire il servizio di salvataggio durante tutta la stagione balneare, con differenziazioni nelle modalità operative, nei periodi di diversa "intensità" dell'afflusso di utenza balneare;

RITENUTO necessario apportare minime modifiche ed integrazioni all' "originario" testo della presente ordinanza, alla luce delle proposte e dei suggerimenti ricevuti nel corso dei precitati incontri;

VISTE le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", come emanate dalla Regione Liguria nell'inverno 2013;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'articolo 1 - punti 1.1 1.2 e 1.3 - dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 72/2006 del 20.04.2006, come modificata dalle Ordinanze n°125/2006 del 25.05.2006, n°105/2009 del 08.05.2009 e n°159/2011 del 23.06.2011, è modificato come di sotto indicato, in modo da leggersi:

<<Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

1.2 Nel periodo di esercizio balneare delle strutture turistico-ricreative, il concessionario deve garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, secondo le modalità di cui al seguente articolo 4.

1.3 E' data facoltà al concessionario, nel periodo compreso tra il 01 e 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – nelle fasi di minore affluenza di bagnanti – di organizzare il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un proprio efficace **modello organizzativo** che, assicuri, sempre e comunque, la presenza di tutti gli elementi di cui all'art. 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare nr. 72/2006 in premessa citata, in modo da garantire:

- la presenza dell'assistente bagnanti nell'area di influenza del proprio servizio, in modo tale che non lo vincoli necessariamente allo stazionamento nella/sulla postazione di salvamento ("torretta");
- l'immediata assistenza del bagnante in possibile difficoltà;
- la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza presso la postazione di salvataggio, oltre a quelle proprie dettate dalle ordinanze di disciplina della sicurezza balneare.

1.4 Lo stazionamento sulla postazione di salvamento deve però essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" degli antistanti specchi acquei, tale da poter compromettere un'immediata assistenza del bagnante in possibile difficoltà.>>

La presente ordinanza si intende possedere carattere "sperimentale" per l'anno in corso, con valutazione, "sul campo", degli effetti della stessa.

Genova, 22 APR. 2013.

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Felicio ANGRISANO

